

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

XCIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 24 OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	767
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
SULLO ed altri: Norme integrative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali. (2405) . . . . .	767
PRESIDENTE . . . . .	767, 768, 769, 770, 772, 773
PACATI, <i>Relatore</i> . . . . .	768, 769, 771, 772, 773
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	768
	769, 770, 771, 772, 773
GUARIENTO . . . . .	768, 770, 771, 773
PERLINGIERI . . . . .	768, 769, 770, 772, 773
DE' COCCI . . . . .	768, 770, 771, 772, 773
GARLATO . . . . .	769, 770, 771, 772, 773
FERRARESE . . . . .	770, 771
MATTEUCCI . . . . .	771
POLANO . . . . .	771
SPALLONE . . . . .	772
GOTELLI ANGELA . . . . .	773

**La seduta comincia alle 9.30.**

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Riva.

**Seguito della discussione della proposta di legge Sullo ed altri: Norme integrative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali. (2405).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sullo ed altri: « Norme integrative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta precedente proseguimmo nella discussione generale. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli nel nuovo testo proposto dal relatore e accettato dal proponente.

Do lettura dell'articolo 1:

« Gli Enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Le domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza alle più urgenti necessità dei comuni minori e trasmette gli atti al Ministero per il tramite dei Provveditorati alle opere pubbliche in modo che vi giungano entro l'aprile successivo.

Entro il luglio di ogni anno, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, il Ministero dei

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

lavori pubblici compila il programma esecutivo.

Le opere comprese nei programmi formati a norma del presente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'Organo tecnico competente e la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 15 e il primo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono abrogati ».

Comunico che il deputato Garlato ha presentato il seguente emendamento a tale articolo: *al secondo comma, dopo le parole « per il tramite » aggiungere le parole « e con le osservazioni ».*

PACATI, *Relatore*. Accetto l'emendamento.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Credo che l'emendamento possa essere accolto, perché, in sostanza, non è necessario il ritorno del programma all'organo che lo ha redatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Garlato.

(È approvato).

GUARIENTO. La dizione « comuni minori » è molto elastica e penso che potrebbe anche essere soppressa, tanto più se si considera che la precedenza dovrebbe essere stabilita in base all'urgenza dei lavori e non all'importanza del comune.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Debbo dichiarare alla Commissione che la legge fondamentale viene ad essere modificata di giorno in giorno. Ancora ieri ho dovuto spiegare a due commissioni di altrettante province dell'Italia centrale, le quali erano venute a chiedere dei milioni in base alla predetta legge, che questa è nata per soddisfare le esigenze dei comuni minori e non dei grandi comuni. Per questi ultimi esiste la Cassa depositi e prestiti, e per fare riprendere l'antica usanza dei mutui da concedere ai grossi comuni ed alle province stanno prendendo accordi il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro. Se a questo si riuscirà, allora la legge potrà veramente operare soltanto per i piccoli comuni, con quanto vantaggio per questi ultimi è facile immaginare.

PERLINGIERI. Poiché la legge già esclude dal beneficio i grossi comuni, con quest'articolo noi veniamo a fare una nuova distinzione fra i comuni, cioè fra i piccoli comuni che godono del beneficio. In verità,

non mi sembra tanto necessaria questa ulteriore distinzione!

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. D'accordo, ma purtroppo questa interpretazione come dicevo prima, non è stata finora data alla legge vigente. Perciò, credo sia conveniente ribadire in quest'articolo lo spirito della legge stessa.

PACATI, *Relatore*. Sono del parere che l'articolo debba essere mantenuto nel testo attuale.

DE' COCCI. Sono del parere di non modificare la dizione dell'articolo 1.

GUARIENTO. Ritiro le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo, che risulta così modificato:

« Gli Enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Le domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza alle più urgenti necessità dei comuni minori e trasmette gli atti al Ministero per il tramite e con le eventuali osservazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche in modo che vi giungano entro l'aprile successivo.

Entro il luglio di ogni anno, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, il Ministero dei lavori pubblici compila il programma esecutivo.

Le opere comprese nei programmi formati a norma del presente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'organo tecnico competente e la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 15 e il primo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono abrogati ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre anticipazioni con la Cassa depositi e prestiti per l'importo dei mutui occorrenti per la esecuzione delle opere degli Enti locali, e ad iscrivere in bilancio la somma relativa da erogare direttamente agli Enti richiedenti nei modi, con le garanzie e con le formalità di restituzione previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ritengo che l'articolo 2 non sarà accettato dalla Commissione finanze e tesoro, né da questa Commissione: perciò, direi di attendere il parere della IV Commissione, uniformandovisi se negativo, e riservandoci di discuterlo soltanto in caso di accoglimento dell'articolo da parte della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Garlato ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 2. Lo pongo in discussione e nel caso di accoglimento non vi sarà più ragione di attendere il parere della IV Commissione finanze e tesoro.

GARLATO. Non è che io non veda con piacere un passaggio diretto di fondi, ma, dato che la procedura deve rimanere la stessa, io mi domando come potrebbe ottenersi: presso il Ministero del tesoro, no; presso il Ministero dei lavori pubblici, neppure... ed allora io ritengo che sia meglio sopprimere la disposizione.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. C'è da considerare anche che si verrebbe a creare un aumento dei residui passivi! Noi finiremmo con l'ammassare ulteriori residui, il che non è conveniente.

PACATI, *Relatore*. Anch'io mi oriento verso la soppressione, però penso che non sarebbe il caso di votare tale soppressione, in quanto la Commissione finanze e tesoro potrebbe, nell'inviarci il suo parere, fare qualche altra proposta.

PERLINGIERI. Debbo fare rilevare che con l'articolo 2 non s'intende affatto modificare l'attuale sistema dei finanziamenti ai comuni, ma si dà semplicemente una facoltà al Governo, e per esso al Ministro del tesoro, di fare queste operazioni. Io proponevo questa facoltà per semplificare tutta la procedura. Ma c'è anche una finalità di carattere politico, ed è questa: noi oggi iscriviamo in bilancio la rata di contributo che concediamo al comune, ma non diamo, attraverso il bilancio, al Parlamento ed al paese la sensazione esatta delle somme che concediamo. Noi non facciamo sapere a quanto effettivamente corrisponde una somma X iscritta in bilancio, la quale rappresenta soltanto una parte della somma totale!

PRESIDENTE. Allora, nell'eventualità di qualche altra proposta da parte della Commissione finanze e tesoro, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio dell'esame dell'articolo 2, fermo restando il parere in linea di massima favorevole alla soppressione di esso.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge:

«L'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1°) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i comuni e le frazioni isolate, nonché delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, quando il comune è sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un comune col maggior centro di popolazione dei comuni vicini, e di quelle necessarie a mettere in comunicazione due o più frazioni di uno stesso comune;

2°) del 3,50 per cento per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non classificate di serie;

3°) del 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto legislativo luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877 ».

GARLATO. A mio parere, questo è uno degli articoli più importanti della legge perché va incontro alle esigenze della viabilità sulle quali è inutile soffermarsi e per le quali mi sembra opportuno seguire un criterio un poco più elastico. Esso, in sostanza, apporta due modificazioni alla legge vigente; semplifica la procedura, unificando alcune percentuali ed estende i benefici ad una categoria di strade che finora ne era stata esclusa, tant'è vero che i fondi accantonati per questo settore dalla legge Tupini esistono ancora.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ora abbiamo la facoltà anche di stornare...

GARLATO. L'onorevole Ministro ricorderà che alcune settimane fa, a proposito di uno storno, io lo pregai di soprassedere al provvedimento, appunto in vista delle nuove disposizioni della legge che stiamo esaminando. Difatti, qui i contributi risultano unificati sotto una voce sola — strade comunali — per le quali si prevede un contributo del 4,50 per cento, e c'è un ampliamento, nel senso che non è consentito soltanto l'allacciamento alla stazione ferroviaria, ma anche alla strada statale o alla strada importante più vicina.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

Io mi sono permesso di formulare un emendamento per tenere conto delle situazioni degli approdi marittimi e lacuali, in quanto le esigenze sono analoghe a quelle delle ferrovie e delle strade statali.

C'è da osservare che l'ultima parte del primo comma, là dove si parla di strade necessarie « per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un comune col maggior centro di popolazione dei comuni vicini », sembra che sostituisca quel numero 4 dell'articolo 2 della legge vigente, che suona: « l'uno per cento, ecc... »; siccome il riferimento era ad una legge dell'altro secolo, abrogata nel 1894, la disposizione non trovava applicazione. Trasportando in questa legge la dizione, senza però fare riferimento a quella legge, noi veniamo ad ampliare l'applicazione della legge stessa.

Per quanto riguarda le strade provinciali, mentre il vecchio testo prevedeva due percentuali (il 4 per cento per la costruzione o l'ampliamento delle strade provinciali classificate nella 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> serie, e il 3 per cento per quelle classificate nella 3<sup>a</sup> serie), qui vi è una semplificazione, nel senso che il contributo viene unificato in un contributo medio. Sarebbe opportuno, e ne faccio proposta, di sopprimere la parola « serie », lasciando la dizione « anche se non ancora classificate ».

FERRARESE. Ma non dobbiamo limitare il contributo solo ai casi di costruzione e completamento di queste strade; dobbiamo dare anche la possibilità dell'asfaltatura delle strade stesse!

PRESIDENTE. È già pervenuto dall'onorevole Guariento un emendamento in tal senso.

Intanto vi è da discutere la proposta di estendere il beneficio anche alle strade che conducono « al più vicino approdo marittimo o lacuale ».

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei che non si eccedesse nelle modificazioni. Dobbiamo evitare che alcuni comuni abbiano ricchezza di comunicazioni, sia pure ben giustificata, quando altri mancano dell'indispensabile. Noi stiamo allargando all'infinito queste concessioni, ma dovremmo poi avere la possibilità di imporre un ampliamento dello stanziamento per questa legge.

PERLINGIERI. Vorrei sapere se tra le disposizioni vigenti non ve ne sia una che contempli anche l'allacciamento dei comuni agli approdi marittimi.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Senza dubbio quelle strade si fanno a spese dello Stato, ma naturalmente vi sono dei limiti.

GARLATO. La disposizione è contenuta nell'articolo 6, tuttavia l'emendamento aggiuntivo serviva per portare il contributo alla stessa entità. Comunque, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Resta allora l'altro emendamento: sostituire le parole « anche se non classificate di serie » con le parole « anche se non ancora classificate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Guariento ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Nel completamento s'intendono compresi i lavori per la depolverizzazione con trattamento di bitumatura e cilindratura ».

L'onorevole Guariento ha facoltà di illustrarlo.

GUARIENTO. Considerate le esigenze del traffico, non si può dire che una strada sia completata se non sia cilindrata: e questo ritengo sia uno dei problemi più urgenti, donde il mio emendamento.

DE' COCCI. La sistemazione straordinaria prevista dal successivo articolo 4 comprende, praticamente, la bitumatura? Se così fosse, si potrebbe sopprimere l'articolo 4 e trasformarlo in un comma dell'articolo 3.

PERLINGIERI. Non posso non essere favorevole al concetto che ispira l'emendamento Guariento, perché quando la legge fu discussa in Assemblea, io proposi un emendamento proprio in questo senso, ma fu respinto. Però, noi andiamo fuori del concetto ispiratore della legge la quale prevede in tutti i casi il contributo per l'ampliamento di opere, non per la manutenzione, come sarebbe nel caso specifico. Tuttavia, io vorrei fare questo rilievo: a me sembra che, interpretando rigorosamente l'articolo 3, esso non vieti che, costruendo o ampliando un tronco stradale, l'opera avvenga col sistema della bitumatura o della cilindratura. Noi possiamo benissimo accogliere questo concetto, ma, allora, per le conseguenze logiche che esso comporta, non dobbiamo mantenerlo nell'articolo 3, perché sarebbe illimitato, ma trasferirlo nel successivo articolo 4, dove il contributo è previsto per due esercizi finanziari.

Quanto alla dizione, si potrebbe sostituire quella dell'articolo 4 che parla di « sistemazione straordinaria » con la dizione « miglioramenti con sistemazione permanente ».

GARLATO. Sono del parere che si debba tenere distinti i due casi: quello della costruzione *ex novo* da quello della sistemazione straordinaria.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

Debbo fare presente che l'articolo 4 è stato concordato a fatica col Ministero del tesoro, il quale ha preteso la limitazione ai due esercizi. Perciò cerchiamo di evitare altri ostacoli.

Io sarei lieto di introdurre il concetto della depolverizzazione, ma giustamente l'onorevole Ministro ha fatto comprendere che in questo modo si allarga la portata della legge senza sapere dove si va a finire. Del resto, nella mia provincia si sono risolti favorevolmente alcuni casi di asfaltatura di strade comunali mediante il consorzio dei comuni interessati e il concorso della provincia.

GUARIENTO. Vorrei che fosse precisato che cosa s'intende per sistemazione straordinaria.

GARLATO. La sistemazione straordinaria consiste in una rettifica dell'altimetria o della planimetria, una eliminazione di curve, un allargamento della strada, ecc.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io giustificherei quest'articolo come un intervento straordinario in quelle strade interne di taluni comuni che veramente sono una vergogna per noi italiani. Qui si parla di asfaltatura delle strade esterne e non ci si preoccupa delle strade interne di certi comuni che fanno pensare alla esistenza di due Italie! È alle strade interne che noi dobbiamo pensare, per risolvere quel problema in modo definitivo e per non ritornarci più sopra. Non so in questo momento quale proposta potrebbe farsi, ma mi riprometto di pensarci; e prego ciascuno di voi di prospettare la possibilità di qualche soluzione.

MATTEUCCI. Il problema sollevato dall'onorevole Guariento è certamente serio, legato come è a quello della circolazione stradale. Però, vorrei che la Commissione si rendesse conto dell'ampiezza del problema e dell'impossibilità di affrontarlo e risolverlo in questa sede.

Invece in questa sede noi dovremmo accogliere il concetto del Ministro e provvedere, per quel che si può, alle strade interne dei comuni più poveri; penso che all'articolo 4 si potrebbe dare un'interpretazione favorevole al concetto espresso.

GUARIENTO. Non insisto e ritiro l'emendamento.

POLANO. Tenendo presente la situazione, aderisco al concetto espresso dal Ministro e dall'onorevole Matteucci. In un mio intervento, nella discussione del bilancio dei lavori pubblici di due anni or sono, segnalai la triste situazione dei comuni della Sardegna, la maggior parte dei quali hanno le strade

interne in condizioni assolutamente disastrose, fangose d'inverno e piene di polvere in estate. In quell'occasione sollecitai un intervento del Governo in favore di quei comuni. Io penso che quei comuni attraversati da strade statali o provinciali dovrebbero beneficiare della depolverizzazione delle strade di attraversamento a carico dello Stato.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Lo saranno prestissimo.

POLANO. Me lo auguro, ma lo si dice da parecchio tempo. Comunque, io trovo giustissima, e l'approvo, la presa di posizione del Ministro; mi auguro che egli possa risolvere al più presto il problema.

FERRARESE. Desidero un chiarimento: se un comune presenta un progetto di costruzione o di completamento di una strada, è compreso il contributo per l'asfaltatura e la depolverizzazione?

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io credo che in base all'articolo 4 non dovrebbe essere escluso nessuno di simili lavori.

DE' COCCI. Tenuto conto delle osservazioni del Ministro, proporrei un comma aggiuntivo all'articolo 3 nella seguente forma:

«del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati».

PACATI, *Relatore*. Non sono contrario a questo emendamento.

L'onorevole Ministro, nel suo intervento a favore delle strade comunali interne, ha preceduto quelle che volevano essere le mie osservazioni. L'articolo 4 intendeva soprattutto risolvere proprio il problema delle strade comunali interne, e a tal fine io avevo preparato un emendamento aggiuntivo che così si esprimeva: «con precedenza alle interne»: e ciò per lasciare qualche possibilità anche a favore delle strade esterne, per molte delle quali la manutenzione ordinaria diventa sempre più difficile, mentre per altre, specie nel Mezzogiorno, la sistemazione è necessaria, per motivi igienici ed educativi.

Circa il trattamento con la cilindratura e la bitumatura, anch'io sarei favorevole; ritengo tuttavia che ciò esca dai limiti di questa legge. Comunque, se non si ritiene di dovere accettare il mio emendamento, credo che quello proposto dall'onorevole De' Cocci potrebbe sanare la situazione.

Quanto alla situazione delle strade in Sardegna, è indubbio che essa va tenuta in particolare considerazione. Si può dire che la Sar-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

degna non abbia altre strade all'infuori di quelle statali.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. A me sembra che l'emendamento sia una ripetizione dell'articolo 4.

GARLATO. L'articolo 4 è limitato a due anni...

DE' COCCI. Senza dire che con l'emendamento garantiremmo anche l'asfaltatura alle strade interne!

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici* lo ritengo che sarebbe preferibile consentire agli organi di controllo diverse interpretazioni della disposizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De' Cocci.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 3, che risulta così modificato:

« L'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1°) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i comuni e le frazioni isolate, nonché delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, quando il comune è sprovvisto del relativo allacciamento ratabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un comune col maggior centro di popolazione dei comuni vicini, e di quelle necessarie a mettere in comunicazione due o più frazioni di uno stesso comune;

2°) del 3,50 per cento per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;

3°) del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria, anche con cilindatura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;

4°) del 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto legislativo luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-1954 potrà essere concesso, per la sistemazione

straordinaria di strade comunali, un contributo costante per 35 anni, nella misura del 3,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria ».

GARLATO. Dal momento che abbiamo incluso la bitumatura e la cilindatura per le strade interne, in considerazione dell'orientamento poc'anzi espresso di non trasferire in questa sede il grosso problema della pavimentazione, io direi di precisare che in questo caso sono escluse le pavimentature.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non dimentichiamo che con quest'articolo 4 si intende anzitutto fare riferimento alle strade interne. Il comma aggiuntivo approvato poc'anzi risolve il problema delle strade che attraversano il comune, siano esse provinciali che comunali; ma nel caso specifico si tratta della sistemazione straordinaria delle strade interne ed esterne che non hanno nulla a che vedere con quelle di cui al comma aggiuntivo predetto.

Poiché la legge vigente esclude dal contributo le strade interne, non vorrei che, data la primitiva prassi, venissero escluse anche da questa nuova legge.

GARLATO. La mia osservazione tendeva soltanto a fare escludere l'asfaltatura.

SPALLONE. Il concetto dell'onorevole Ministro mi sembra abbastanza chiaro. Noi facciamo la politica in favore delle strade interne, ed allora è evidente che di fronte a due richieste, una per strade esterne e l'altra per strade interne, noi dobbiamo dare la preferenza a queste ultime.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. La mia preoccupazione è di precisare che le strade interne non sono escluse.

DE' COCCI. Io interpreterei il comma aggiuntivo che abbiamo approvato nel senso che non è prevista limitazione di tempo per la sistemazione di tutte le strade interne agli abitati; l'articolo 4, invece, rimarrebbe con la validità di due esercizi soltanto.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Va bene.

PACATI, *Relatore*. Anch'io sarei di questo parere.

PERLINGIERI. E per quanto riguarda la bitumatura e la cilindatura?

PACATI, *Relatore*. Si lascia la facoltà a discrezione del Ministro.

PERLINGIERI. Quale è il parere del Ministro?

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Ministro è del parere che l'ideale sarebbe di completare tutte le strade nel migliore dei

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1952

modi. Però, dovendosi fare i conti con le disponibilità, forse la migliore soluzione sarebbe quella di lasciare l'interpretazione al Ministero.

PERLINGIERI. Ma così potremmo avere dei rilievi dagli organi di controllo. Per lo meno dovremmo aver chiaro che cosa vogliamo fare! Che cosa vogliamo intendere per sistemazione straordinaria?

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Io ho già fatto rilevare quanto i fondi siano modesti, e ciò nonostante abbiamo già largheggiato abbastanza; perché continuare a largheggiare? perché gettare della polvere negli occhi del paese? Se l'ordine del giorno di cui vi ho dianzi parlato sarà votato, si vedrà che cosa sarà possibile fare.

PERLINGIERI. Va bene.

GOTELLI ANGELA. Si dovrebbe almeno chiarire se la bitumatura e l'asfaltatura sono comprese in questa spesa straordinaria.

GARLATO. Per sistemazione straordinaria si deve intendere tutto ciò che non è manutenzione ordinaria: quindi, anche la asfaltatura. È per questo motivo che la volevo escludere.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Perché non concederla?

PACATI, *Relatore*. Io lascerei tutto così, come ha detto il Ministro, perché è evidente che si deve tener conto di talune situazioni particolari.

GUARIENTO. Non si potrebbe precisare in questi termini, « ampliamento, rettifica e consolidamento »?

GARLATO. E che cosa vuol dire « consolidamento »?

DE' COCCI. È inutile complicare le cose; lasciamo tutto come è. Vi sarà poi l'apprezzamento discrezionale del Ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Perlingieri ha presentato il seguente emendamento: *sostituire le parole: « Per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54 » con le parole « Per i due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, che risulta così modificato:

« Per i due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potrà essere concesso, per la sistemazione straordinaria di strade comunali, un contributo costante per 35 anni, nella misura del 3,50 per cento della spesa riconosciuta necessaria ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**